



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 57/17/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1, COMMA 5 LETT. B),
COMMA 8 LETT D) D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E DELL'ART. 8 COMMA
4, ALL. A) DELLA DELIBERA N. 413/14/CONS**

(PROC. SANZ. N. 14/16/DSP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, di seguito Regolamento sanzioni, come modificato dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi”*;

VISTE le Risultanze preistruttorie del 1 settembre 2016 (UV/P-ISTR/11/SDG) recanti “*Chiusura improvvisa dell’ufficio postale del Comune di Savignano Irpino, Provincia di Avellino*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 14/16/DSP del 2 settembre 2016, notificato mediante PEC in pari data, recante “*Contestazione alla società Poste Italiane S.p.A. per la violazione dell’artt. 3, co.1, co. 5 e co. 8 lett. d) d. lgs. 261/1999*”, per la chiusura improvvisa, non giustificata da motivi di forza maggiore, dell’ufficio postale del Comune di Savignano Irpino, Provincia di Avellino e per la violazione dell’art. 8 comma 4, all. a) della delibera n. 413/14/CONS, per la mancata corretta informativa alla clientela di dati e informazioni sulla chiusura al pubblico del suddetto Ufficio postale che configura una violazione richiamata dall’art. 11 della stessa delibera, sanzionabile ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.lgs n. 261/99,

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 21 settembre 2016 con l’atto di contestazione n. 14/16/DSP l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A. (di seguito la Società), a seguito di una segnalazione qualificata del Sindaco dello stesso Comune.

La condotta contestata riguardava la chiusura, nella giornata del 30 agosto 2016, dell’U.P. di Savignano Irpino (AV), in Provincia di Avellino, a seguito dell’ispezione amministrativa per la verifica contabile del settore finanziario, da parte della stessa Società;

E’ stata contestata, pertanto, la violazione dei seguenti obblighi:

a) obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3 del d. lgs n. 261/99) in relazione alle chiusure, non giustificata da motivi di forza maggiore, dell’ufficio postale;

b) obbligo di informare la clientela (art. 8, comma 4, allegato A della delibera n. 413/14/CONS);

2. Deduzioni difensive

La Società risponde con una memoria pervenuta in data 21 ottobre 2016 ed integrata con note del 9 novembre 2016 e 16 novembre 2016.

Nelle proprie difese la Società non ha contestato la sussistenza della chiusura del suddetto ufficio postale con le modalità indicate nell’atto di contestazione, ma la possibilità di configurare una violazione per i fatti addebitati.

In via preliminare la Società eccepisce che i fatti segnalati dal Sindaco non siano stati accertati nell’esatta configurazione dall’Autorità, lamentando l’assenza di richieste informative alla stessa Società riguardo quanto segnalato dal Sindaco.

A) In merito alla contestazione per la violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio (art. 3, commi 1, 5 e 8 del d.lgs. 261/1999), la Società osserva quanto segue.

La chiusura dell'ufficio postale suddetto è stata motivata dall'esigenza di effettuare una visita ispettiva interna per svolgere controlli sullo stato della gestione della cassa nell'ambito dell'attività di prevenzione frodi. L'apertura posticipata di alcune ore secondo la Società non rappresenterebbe discontinuità nella erogazione del servizio, considerato che il servizio è stato comunque garantito, sulla base degli standard minimi stabiliti dalla vigente regolamentazione, ed in specie dalla delibera n. 342/14/CONS "*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*", attraverso gli altri uffici postali presenti nei territori comunali vicini.

La Società ritiene, così, che la chiusura di un ufficio postale anche se a tempo determinato nel corso di una giornata per via di un'attività ispettiva per un controllo di cassa anti frode non possa astrattamente configurare "*interruzione oggettiva della continuità nell'erogazione del servizio universale postale*" ed essere di per sé condotta sanzionabile, ma deve essere valutata in relazione al singolo caso verificando se la chiusura dell'ufficio postale abbia effettivamente compromesso la continuità, intesa come apertura minima settimanale di 3 giorni e 18 ore del servizio nell'ambito del Comune di riferimento, nel rispetto degli ulteriori criteri di distribuzione degli uffici postali sul territorio nazionale e dei vincoli di copertura prescritti.

Infine la Società rileva come l'accesso al servizio postale universale debba essere garantito secondo criteri di ragionevolezza e un congruo numero di uffici postali. Tale principio sarebbe stato tradotto dall'Autorità di regolamentazione in precisi criteri di presenza territoriale, la cui applicazione individuerrebbe il numero minimo di uffici postali che la Società è tenuta a garantire al fine di assolvere agli obblighi di servizio universale. La Società rileva, inoltre, che sulla base della delibera n. 342/14/CONS, l'attuale sua rete si colloca al di sopra di tale numero minimo. Pertanto anche la chiusura definitiva di un certo numero di uffici postali, rispetto a quella temporanea, non comporterebbe violazione degli obblighi di accesso al servizio universale postale. Nella valutazione del principio di "*continuità*" nell'erogazione del servizio andrebbe, quindi, considerato che la copertura effettiva del territorio nazionale è più ampia rispetto alla copertura minima imposta dalla vigente regolamentazione.

Pertanto la Società ritiene che a tal fine debbano essere considerati elementi di valutazione significativi soprattutto la presenza di altri uffici postali limitrofi aperti nei Comuni vicini.

Inoltre, la Società sostiene che al di fuori degli interventi di chiusura individuati nel Piano annuale di razionalizzazione e comunicati all'Autorità, può disporre degli altri per motivi diversi dalla diseconomicità, nel rispetto dei vincoli sulla distribuzione

delle rete sul territorio, trattandosi di interventi che non attengono né al presidio della capillarità della rete, né all'efficientamento della stessa.

B) In merito alla contestazione per la violazione dell'obbligo di informare la clientela (art. 8, comma 4, allegato A, delibera n. 413/14/CONS), la Società osserva quanto segue.

Viene contestata la sussistenza del mancato avviso alla clientela, allegando fotografia dell'avviso affisso con l'indicazione della chiusura stessa.

Inoltre, secondo la Società, la disposizione a fondamento di tale obbligo (art. 8, comma 4, allegato A, delibera n. 413/14/CONS) prescrive che le chiusure e le variazioni dell'orario di apertura dei locali aperti al pubblico siano comunicate agli utenti tempestivamente e con congruo anticipo mediante avviso affisso in prossimità dell'accesso ai locali che indichi: la causa della chiusura o della variazione di orario, la sua prevedibile durata e i locali più vicini con i relativi orari di apertura. La Società evidenzia come per chiusure non programmate degli Uffici postali la normativa vigente non fissi termini di preavviso verso la clientela, ma ne evidenzia una loro tempestiva comunicazione e congruità temporale, che può essere ritenuta rispettata ragionevolmente da una serie di fattori tra cui, in primo luogo, le motivazioni dell'avvenuta variazione di orario dell'ufficio. Nella fattispecie, peraltro, era stato affisso un avviso alla clientela dalla Direzione dell'U.P. di Savignano Irpino.

In conclusione, la Società ha respinto la contestazione mossa in merito alla presunta violazione di obblighi informativi in tempi congrui verso la clientela, poiché la Direzione dell'U.P. di Savignano Irpino (AV) ha affisso alla porta dell'Ufficio un cartello riguardo alla chiusura non appena è stata avviata l'ispezione contabile da parte degli organi preposti della Società.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto di valutazione del provvedimento è la violazione dell'obbligo di continuità relativamente alla chiusura dell'U.P. di Savignano Irpino (AV) per il giorno 30 agosto 2016.

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio è, altresì, la violazione relativa all'obbligo di informare correttamente la clientela della chiusura di un ufficio postale e nel caso specifico, di quella intervenuta nel Comune di Savignano Irpino (art. 8, comma 4, allegato A, delibera n. 413/14/CONS).

Riguardo a quanto eccepito in via preliminare, si ritiene di dover confermare che la segnalazione della fattispecie, effettuata dal Sindaco di Savignano Irpino (AV), su carta ufficiale del Comune e con protocollo in uscita dell'ente, conteneva una descrizione puntuale e circostanziata dell'illecito e che, per tale motivo, deve essere considerata una segnalazione qualificata ai sensi del Regolamento in materia di sanzioni.

Si aggiunge che, com'è noto, il Sindaco è anche ufficiale di Governo e, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è anche autorità locale di pubblica sicurezza, nei Comuni, come nel caso di specie, dove manca il Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza.

a) Sulla continuità del Servizi Universale Postale

Sono ritenute infondate le motivazioni della Società volte a dimostrare che la chiusura del suddetto ufficio postale monoperatore sia legittima e non possa integrare discontinuità nell'erogazione del servizio universale se motivata da una improvvisa indisponibilità di risorse umane in quanto impegnate in una ispezione aziendale interna sull'attività di cassa che però non può essere considerata dall'Autorità motivo di chiusura per forza maggiore.

I principi che caratterizzano la fornitura del Servizio Universale postale sono, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 261/99, la continuità, la capillarità, la qualità determinata, l'accessibilità dei prezzi.

Spetta all'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria, *“la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”* (art. 2, comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 261/1999). Tali criteri sono definiti in relazione alle necessità a cui il servizio universale è chiamato a rispondere (come individuate nell'art. 3, comma 8).

Il fornitore del servizio universale è tenuto al puntuale adempimento di tali obblighi, della cui violazione è chiamato a rispondere attraverso uno specifico sistema di sanzioni amministrative. Con riferimento ai punti di accesso alla rete del servizio postale ed in particolare per quanto riguarda la rete degli uffici postali, i principi di continuità dell'erogazione del servizio e capillarità della rete sono stati declinati dall'Autorità con la delibera n. 342/14/CONS ad integrazione del D.M. 7 ottobre 2008 che prescriveva, tra l'altro, l'operatività di *“almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni italiani”* e, nei Comuni con un unico presidio postale, in cui non è consentita la soppressione di uffici, si impone un'apertura al pubblico degli uffici non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali e che comunque, in caso di chiusura temporanea per attività ispettiva aziendale sulla cassa, si rende necessario un recupero dell'orario impiegato per l'attività ispettiva in quanto non dovuto a causa di motivi di forza maggiore.

Ciò premesso, la Società pretende di giustificare la legittimità dell'improvvisa chiusura, anche affermando che la propria rete è sopra dimensionata (delibera n. 342/14/CONS) rispetto a quella che deve essere garantita. La Società, tuttavia, anche se dotata di una rete *“sovradimensionata”* non può procedere a chiudere improvvisamente, anche se momentaneamente, uno dei circa 1200 uffici postali ritenuti in sovrannumero.

Tali chiusure, infatti, esulerebbero da qualsivoglia procedimento amministrativo e finirebbero per avverarsi nel più totale arbitrio, magari riguardando anche uffici che garantirebbero condizioni di equilibrio economico. Inoltre la Società finirebbe per utilizzare il sovradimensionamento degli uffici aperti in più, e per i quali percepisce comunque il contributo del Servizio Universale, per poter “sopperire” ad una gestione manageriale degli uffici che in caso di eventi gestibili indurrebbe ad un lassismo fattuale.

Una procedura e un’impostazione che vede prevalere la *ratio* propria del servizio universale, che - a tutela delle esigenze essenziali degli utenti - impone la fornitura del servizio anche in località per le quali è invocabile il cd. fallimento di mercato, in quanto zone caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l’erogazione delle prestazioni e la loro continuità strutturalmente non redditiva ed antieconomica, ma fondamentale.

Ne deriva che anche il suddetto ufficio postale del Comune di Savignano Irpino, come quelli attivi in altre parti del territorio nazionale, una volta ricompresi nella rete e, per tale motivo, considerati economicamente ai fini della quantificazione del servizio universale, sono da considerarsi essenziali per la fornitura del servizio universale postale e pertanto devono essere operativi con la continuità prevista dal loro orario di servizio settimanale, anche per garantire la capillarità del servizio, in particolare in quei Comuni dove l’ufficio postale è anche presidio unico.

Nel caso di specie, trattandosi di una chiusura temporanea dell’ufficio postale, dovuta ad una attività aziendale interna ampiamente preventivabile, con un minimo di efficiente organizzazione e programmazione operativa si sarebbe potuta garantire la continuità del servizio e quindi la capillarità della fornitura dello stesso (magari anche attraverso l’impiego di personale aggiuntivo in sostituzione della risorsa titolare momentaneamente impegnata nelle attività di verifica ispettiva interna).

Si ritiene, infatti, come già motivato più ampiamente in altri precedenti analoghi procedimenti sanzionatori, che possono ritenersi ammissibili a giustificazione dell’interruzione improvvisa del servizio di ufficio postale solo i casi dovuti a forza maggiore, per esempio, al mancato ripristino della linea elettrica e delle linee di comunicazione necessarie al funzionamento dei sistemi telematici in dotazione, senza i quali la funzionalità degli uffici postali è irrimediabilmente compromessa. In questi limitati casi, infatti, la Direzione ha ritenuto in passato di non procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Inoltre, nell’ambito del procedimento, la Società ha inviato anche delle “*Linee Guida*” relative al “*Processo di gestione dell’attività di verifica preventiva di cassa*” oggetto della verifica ispettiva interna presso l’ufficio di Savignano Irpino.

Le linee guida prevedono che il controllo possa essere “...effettuato attraverso la verifica della chiusura contabile del giorno precedente” e quindi possa svolgersi anche “successivamente all’apertura dell’ufficio.....anche in sede di chiusura”. Pertanto, tutte le verifiche, con le dovute attenzioni e accortezze del caso tese ad “evitare che possano essere compiute azioni repentine finalizzate ad eventuali ripianamenti di deficienze di cassa“, potevano svolgersi anche al termine del regolare orario di servizio al pubblico, ad ufficio postale già chiuso all’ingresso dell’utenza.

La chiusura dell’ufficio postale non giustificata da motivi di forza maggiore, ha, infatti, interrotto al pubblico tutti i servizi, non solo quelli che avevano necessità dell’utilizzo della cassa ma anche tutti quelli (compresi i servizi postali e i relativi servizi informativi, etc.) che potevano essere forniti senza utilizzo della stessa.

E’ il caso di sottolineare, inoltre, che perfino nel corso delle ispezioni condotte dall’Autorità, con il supporto della Guardia di Finanza, nonostante le ben più numerose verifiche che vengono svolte negli uffici postali, rispetto ad una semplice verifica di cassa, la squadra ispettiva dell’Autorità è ben attenta ed organizzata a non ostacolare o addirittura sospendere la normale operatività dell’ufficio a tutela della continuità del servizio universale di ufficio postale e dell’intera fornitura dei servizi erogati all’utenza finale.

Infine, come ulteriore aggravante, la Società ha anche sottolineato che non è previsto il recupero del tempo perso per l’attività ispettiva aziendale nell’ufficio postale in questione non provvedendo, in questo caso, a rispettare neanche l’orario minimo di apertura previsto per gli uffici postali presidi unici di Comune non erogando un servizio per il quale ha già invece ricevuto il finanziamento pubblico da parte dello Stato.

b) Sugli obblighi di comunicazione alla clientela

Non si conviene con la Società che la mancata corretta informativa alla clientela in violazione dell’art. art. 8, comma 4, allegato A della delibera n. 413/14/CONS, già oggetto di contestazione, non possa essere addebitata nella fattispecie.

La previsione di cui all’art. 8, comma 4, allegato A delibera n. 413/14/CONS, e cioè che “le chiusure e le variazioni dell’orario di apertura dei locali aperti al pubblico sono comunicate agli utenti tempestivamente e con congruo anticipo mediante avviso affisso in prossimità dell’accesso ai locali che indichi: la causa della chiusura o della variazione di orario, la sua prevedibile durata e i locali più vicini con i relativi orari di apertura”, non risulta assolta con l’apposizione di un semplice e precario foglio A4 scritto a mano, indicante una possibile ed indeterminata riapertura successiva dell’U.P., in quanto non si è indicata puntualmente né la causa della chiusura (ispezione interna), né il presumibile orario di chiusura/riapertura, né si sono indicati gli U.P. limitrofi aperti dei quali ci si potrebbe avvalere in sostituzione di quello chiuso.

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini previsti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che la Società non ha inteso avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981;

A) Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, nel caso della chiusura improvvisa dell'ufficio, si osserva che l'illecito realizzato ha prodotto effetti contenuti essendosi esaurito nel corso di una sola giornata; per quanto riguarda l'obbligo di informare la clientela, si osserva che la condotta non è stata totalmente omissiva ma sono state seguite modalità non corrette.

B) Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si deve considerare anche il comportamento procedimentale della Società, anche se successivo alla presentazione della memoria, apprezzabile per la sua linearità che ha consentito comunque di avere una ricognizione più puntuale di quanto accaduto per la chiusura dell'U.P. di Savignano Irpino (AV), rispetto a quanto comunicato dal Sindaco del Comune, autorità locale di P.S..

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società, per natura e funzioni svolte, è dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, il maggior operatore postale del Paese per dimensione e fatturato, le stesse sono tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto.

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la chiusura improvvisa avvenuta in data 30 agosto 2016 dell'U.P. di Savignano Irpino (AV), nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per le condotte avvenute in data 30 agosto 2016 nell'U.P. di Savignano

Irpino (AV), nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, ha violato:

a) l'obbligo di prestare il servizio universale in via continuativa previsto dall'art. 3 comma 1, comma 5, *lett. b)* e comma 8, *lett. d)* del d.lgs. n. 261/1999, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs n. 261/1999 per la chiusura dell'U.P. di Savignano Irpino (AV) per il giorno 30 agosto 2016;

b) gli obblighi connessi all'attività informativa alla utenza previsti all'art. art. 8, comma 4, allegato A della Delibera n. 413/14/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs n. 261/1999 per la chiusura di un ufficio postale e, nel caso specifico, per la chiusura dell'U.P. di Savignano Irpino (AV) avvenuta in data 30 agosto 2016;

ORDINA

alla società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, di pagare, quale sanzione amministrativa, la somma:

a) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura improvvisa dell'U.P. di Savignano Irpino (AV) per il giorno 30 agosto 2016;

b) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione degli obblighi informativi connessi alla chiusura di un ufficio postale, nel caso specifico quello di Savignano Irpino (AV) per il giorno 30 agosto 2016;

La somma complessiva della sanzione amministrativa è quindi di euro 10.000,00 (diecimila/00).

INGIUNGE

alla società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 57/17/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 57/17/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto legislativo il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Poste Italiane S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci